

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che con D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito con modifiche in Legge n. 214 del 22/12/2011, venivano trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas – oggi Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) - *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”(art.21, co.13 e 19);*
- che, in attuazione della citata legge, con D.P.C.M. del 20 luglio 2012 (G.U. n. 231 del 3/10/2012) venivano individuate le funzioni dell'Autorità attinenti alla regolazione ed al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'art.21, co 19, del D.L. 201/2011;
- che, in particolare, ai sensi dell' art. 3 del DPCM in parola, l'Autorità provvede, fra l'altro, a definire *“le componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato....”* ed *“approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono..., proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152...”*;
- che l'AEEGSI con proprie deliberazioni avviava il procedimento per l'adozione dei provvedimenti tariffari e per l'attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizio idrico, predisponendo una metodologia per la determinazione della tariffa dei servizi idrici attraverso un processo di raccolta dati;
- ai sensi delle predette deliberazioni e di altri provvedimenti dell'Autorità la Regione Campania provvedeva ad iscriversi all'anagrafica degli Operatori dei Servizi Idrici sia come *“Soggetto Competente”* che come *“Gestore Grossista”* dei servizi idrici;
- successivamente con propria delibera n. 347/2012 la Regione Campania predisponendo la documentazione richiesta e con decreto dirigenziale n. 229 del 29/03/2013 adottava la proposta tariffaria per gli anni 2012-2013 elaborata sulla base dei dati trasmessi da tale delibera e con decreto dirigenziale n. 652 del 30/04/2014 adottava la proposta tariffaria per gli anni 2014-2015;
- tali proposte tariffarie non venivano approvate dall'AEEGSI che determinava, in base al valore massimo del moltiplicatore teta pari a 0,9, la tariffa per il servizio di depurazione e la tariffa per la fornitura idropotabile;

CONSIDERATO

- che nella specie, conformemente all'istruttoria d'ufficio, sussiste la legittimazione e l'interesse della Regione Campania a proporre ricorso contro l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico avverso la Deliberazione 9 Luglio 2015 338/2015/R/IDR *“Determinazione d'ufficio delle Tariffe del Servizio Idrico per il Grossista Regione Campania con riferimento al primo periodo regolatorio 2012-2015”*; della deliberazione n. 585/2012; delle deliberazioni nn. 88/2013 e 643/2013, nonché, per quanto lesive degli interessi della ricorrente, della deliberazione n. 74/2012; delle deliberazioni nn. 271 e 459 del 2013, della deliberazione n. 347/2012, della determinazione n. 1/2012, della determinazione n. 1/2013, delle determinazioni nn. 2 e 3 del 2014, tutte adottate dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico;

VISTI gli artt. 51 e 66 dello Statuto Regionale;

Su proposta del Dirigente

D E C R E T A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di proporre ricorso dinanzi al TAR Lombardia contro l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico avverso la Deliberazione 9 Luglio 2015 338/2015/R/IDR *“Determinazione d'ufficio delle Tariffe del Servizio Idrico per il Grossista Regione Campania con riferimento al primo periodo regolatorio 2012-2015”*; della deliberazione n. 585/2012; delle deliberazioni nn. 88/2013 e 643/2013, nonché, per

quanto lesive degli interessi della ricorrente, della deliberazione n. 74/2012; delle deliberazioni nn. 271 e 459 del 2013, della deliberazione n. 347/2012, della determinazione n. 1/2012, della determinazione n. 1/2013, delle determinazioni nn. 2 e 3 del 2014, tutte adottate dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico;

- di dare ampio mandato, congiuntamente e/o disgiuntamente, agli Avv.ti Maria d'Elia, Almerina Bove e Tiziana Monti dell'Avvocatura regionale, eleggendo domicilio per la funzione presso la sede del TAR Lombardia.

- Avv. Maria d'Elia -

mb

